

TI_GERICHTE 12.2012.118 vom 26. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.118_d20121126

FR: TI_GERICHTE 12.2012.118 du 26 novembre 2012

IT: TI_GERICHTE 12.2012.118 del 26 novembre 2012

Regeste

Garanzia - fideiussione - assunzione cumulativa del debito - interpretazione

Erwägungen

E. 1

Nella fattispecie si tratta di esaminare la qualifica giuridica da attribuire all'impegno assunto dall'attore nella clausola di cui al n. 5 del doc. C: mentre quest'ultimo ritiene che si tratti di una fideiussione, nulla per vizio di forma (art. 493 cpv. 2 CO), il convenuto propende per la tesi di una garanzia indipendente ai sensi dell'art. 111 CO o, eventualmente, per un'assunzione cumulativa di debito.

E. 2

La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello stabilire se una determinata pattuizione costituisca una fideiussione, una garanzia o un'assunzione cumulativa di debito (II CCA, sentenza inc. n. 12.2004.200 del 25 agosto 2005 pubbl. in: NRCP 2006 pag. 361; II CCA, sentenza inc. n. 12.96.110 del 3 dicembre 1996), ritenuto che il criterio di distinzione essenziale tra i tre istituti giuridici risiede nel carattere accessorio della prima, ma non invece delle altre due, per raffronto all'obbligazione del debitore principale, fermo restando che la terza, diversamente dalla seconda, presuppone la volontà del garante di riprendere l'impegno altrui e di diventare a sua volta debitore principale e non solo quella di assicurare l'impegno di quest'ultimo (SJ 2000 I 305 consid. 1a).

E. 3

In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; NRCP 2004 p. 254). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando cioè le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III 165 consid. 3a, 121 III 118 consid. 4b/aa; NRCP 2004 p. 254; RtiD I-2004 N. 33c; II CCA, sentenza inc. n. 12.2005.144 del 24 febbraio 2006, pubbl. in: NRCP 2006 pag. 194.). Nell'interpretazione oggettiva il tenore della clausola controversa assume un rango prioritario. Tuttavia, non va dimenticato che anche qualora tale tenore possa sembrare a prima vista chiaro, il giudice non può limitarsi alla lettera, bensì deve interpretarlo alla luce del contratto nel suo insieme, dello scopo conseguito dalle parti e sulla scorta di tutte le altre

circostanze che lasciano intendere che il tenore della clausola non corrisponda alla reale volontà delle parti. In particolare, ciò vale qualora la clausola sia stata redatta in una lingua straniera all'obbligato. Diversamente, qualora si sia in presenza di persone d'affari con conoscenze specifiche si può, secondo le circostanze, prediligere l'interpretazione sulla base del solo tenore della clausola (DTF 129 III 702 consid. 2.4.1).

E. 4

Nella fattispecie l'istruttoria non ha permesso di stabilire quale fosse la reale e concorde volontà delle parti allorché l'attore ha fornito la garanzia in parola. Anche la testimonianza di M_____ non ha potuto essere di ausilio al riguardo. La teste ha infatti riferito - in base a quanto riferitole dal marito _____ - della volontà dell'attore e del di lei marito, che pure aveva sottoscritto l'impegno di cui al doc. C, di garantire la solvibilità della società conduttrice per l'eventualità di canoni scoperti, sperando comunque che la società potesse estinguere gli scoperti e quindi di non dover intervenire direttamente. La teste però, come da lei ammesso, non ha presenziato alla firma del doc. C e neppure ha partecipato alle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di questo documento. Per questo motivo quindi ella non ha potuto riferire in prima persona su quale fosse stata la volontà del locatore e segnatamente se la stessa corrispondesse a quella dell'attore. Per questo motivo quindi, in concreto, bisogna ricorrere all'interpretazione in base al principio dell'affidamento.

E. 5

Innanzitutto in mancanza di prove in tal senso non si può dire che l'attore abbia conoscenze specifiche sulla distinzione giuridica tra garanzia ai sensi dell'art. 111 CO, assunzione cumulativa di debito e fideiussione. Nel contratto di cui al doc. C è indicato che l'attore e M_____ "garantiscono personalmente l'adempimento da parte di _____ delle obbligazioni da essa assunte con la convenzione e relativi contratto di locazione dell'11 aprile 2002 e l'Addendum del 20 marzo 2003", impegnandosi "ciascuno singolarmente a garantire e versare in solido l'importo corrispondente ad eventuali debiti della _____ nei confronti di AP 1" e a effettuare il pagamento "non appena AP 1 avrà loro comunicato per iscritto che le prestazioni promesse non sono state fornite". Risulta quindi chiaro dal contratto che le parti non hanno voluto pattuire un'assunzione cumulativa di debito, che avrebbe invece permesso al creditore di perseguire direttamente e personalmente l'attore senza dover prima far capo alla conduttrice _____ (DTF 129 III 702 consid. 2.1). L'assunzione cumulativa di debito può essere esclusa anche perché non appare che l'attore avesse un interesse proprio all'esecuzione del contratto né ne traesse beneficio (Engel, *Traité des obligations en droit suisse*, 2 a ed., pag. 904; Merz, *Traité de droit privé suisse*, VI I, pag. 85). Come è emerso dall'istruttoria infatti egli non era socio o finanziatore della conduttrice e ricopriva solo formalmente la carica di amministratore unico - che aveva assunto solo per fare un favore ai parenti della coniuge - senza esercitare alcuna ingerenza nella gestione dell'attività societaria e senza percepire alcuna controprestazione. Inoltre, sebbene la società conduttrice sia stata dichiarata fallita il 9 marzo 2010, non risulta dagli atti che contro l'attore sia stata promossa un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 754 CO, per cui anche per questo motivo può essere escluso l'interesse proprio all'esecuzione del contratto da parte dell'attore.

E. 6

Nemmeno può essere tenuta in conto la promessa della prestazione di un terzo dell'art. 111 CO, nella sua accezione di esecuzione di un obbligo di un terzo verso il garantito (DTF 113 II 434 consid. 2), poiché chi garantisce in questo modo assume un'obbligazione indipendente che può esistere anche se il terzo non risulta debitore oppure il suo impegno è nullo. Inoltre, l'attore non si è impegnato a risarcire un eventuale danno in caso di mancato adempimento da parte della società debitrice, ma ha promesso l'adempimento stesso, cosicché l'impegno da lui assunto è del tutto identico a quello della debitrice (DTF 125 III 305 consid. 2b, 113 II 434 consid. 3b; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 3 a ed. Basilea 2003, n. 24 e 32 ad art. 111 CO). Anche in questo caso non appare nessun interesse personale dell'attore ad impegnarsi nel modo menzionato e l'impegno inoltre è contestuale al contratto principale. Quest'ultima considerazione, con l'aggiunta che l'obbligo di garanzia corrisponde esattamente a quello della debitrice principale ed è definito interamente con riferimento a quel contratto, tanto è vero che l'attore ha sottoscritto lo stesso testo e quindi è intervenuto nello stesso e non ha assunto un obbligo diretto, porta indizi a favore della fideiussione (DTF 113 II 434 consid. 3b e 3c), che va privilegiata, per costante dottrina e giurisprudenza, quando anche dovessero esservi dei dubbi in merito alla qualificazione giuridica da attribuire all'impegno sottoscritto dall'attore (Gauch/Schluemp/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Band II, 7 a ed. 1998, n. 4082; DTF 66 II 28, 81 II 525; ZR 1962 p. 131).

E. 7

Dovendosi così ammettere, nella garanzia prestata dall'attore, l'esistenza di una fideiussione, si arriva alla stessa conclusione del Pretore ed alla reiezione dell'appello poiché quando il fideiussore è una persona fisica l'impegno relativo richiede, per essere valido, l'atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO) che, in concreto, pacificamente non esiste.

E. 8

Da quanto precede discende che l'appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà a controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 29'391.15 (art. 94 cpv. 2 CPC). Per i quali motivi, richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili decide: 1. L'appello 2 luglio 2012 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 1'400.- per ripetibili di appello. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.